



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



SANATORIA DELLE COLF E BADANTI

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Sanatoria%20di%20Colf%20e%20Badanti.pdf>



GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Agevolazioni%20fiscali%20sugli%20immobili.pdf>

LAVORO

COLF E BADANTI: COMPILAZIONE MODULI E ASSISTENZA PER GLI F24.

L'Inps, con Messaggio del 31 agosto 2009, fornisce le ultime indicazioni per la compilazione dei modelli per la sanatoria colf e badanti.

In particolare viene ribadito che la dichiarazione volta alla regolarizzazione deve essere presentata con il mod. LD-EM2009 anche per lavoratori cittadini extracomunitari che, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, utile per prestare lavoro subordinato, sono stati comunque impiegati nelle attività di assistenza o di sostegno alle famiglie, in violazione alle prescrizioni di legge relative al lavoro domestico.

L'Istituto sottolinea, inoltre, che in questi casi non sono previsti vincoli di rispetto di minimi di orario di lavoro o di retribuzione mensile per la dichiarazione da presentare all'Inps, come invece prescritto nel caso di domanda, la cui ricezione è competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

SICUREZZA SUL LAVORO: APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, correttivo del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (il D.Lgs. n.81/08), sono **in vigore dal 20 agosto 2009** importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento legislativo si è reso necessario sia per correggere gli errori tecnici e materiali presenti, sia per modificare tutte quelle disposizioni che sono risultate, dopo la prima fase applicativa, fonti di criticità e problemi.

Il D.Lgs. n.106/09 interviene, poi, nell'eliminare quelle sacche di eccessi burocratici esistenti nelle procedure e negli adempimenti, in particolare nella valutazione dei rischi, previsti dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.

Infine, è stato rivisitato, in molte sue parti, l'apparato sanzionatorio: oltre a essere stato reso più omogeneo e proporzionato, sono state aggravate le pene relative alle violazioni commesse in attività connotate da pericoli particolari. Si riepilogano, in sintesi, le principali novità.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

La sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari e per violazione delle norme in materia di sicurezza, pur essendo stata modificata sostanzialmente la norma che la prevede, non cambia nella sua applicazione effettiva.

Gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro possono disporre la **sospensione dell'attività imprenditoriale** quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sospensione dell'attività comporta **l'interdizione alla partecipazione a gare pubbliche** per l'acquisizione di appalti: la durata dell'interdizione, che in linea generale corrisponde alla durata della sospensione, è incrementata sulla base della percentuale di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro (la soglia è il 50%) ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione per lavoro irregolare non si applica quando il lavoratore irregolare risulta essere l'unico occupato in azienda.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con **l'arresto fino a 6 mesi** nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.550,00 a 6.400,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il Documento di valutazione dei rischi

Le correzioni apportate alla disciplina del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) toccano i due aspetti dalle maggiori criticità evidenziatesi nella pratica.

Riguardo alla **data certa** del DVR, essa è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS, aziendale o territoriale, e del medico competente, se nominato.

L'obbligo della **valutazione dello stress lavoro** – correlato, già oggetto di proroghe, è stato ulteriormente spostato al 1° agosto 2010.

In caso di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Riguardo alla valutazione dei **rischi da interferenza** nei contratti di appalto (DVRI), è stato previsto che tale disposizioni si applichino solo quando il committente ha la disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. L'obbligo di elaborare il DVRI non riguarda inoltre i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi specifici indicati nell'allegato XI del T.U. Sicurezza sul lavoro.

Visite mediche preassuntive

È stato **abrogato il divieto** allo svolgimento di visite mediche preassuntive, che tanto aveva fatto discutere. Ora, tra le visite possibili in caso di attività soggette a sorveglianza sanitaria, rientra anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva: tale visita potrà essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

I limiti della responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro o il dirigente risponde delle violazioni commesse da altri soggetti a meno che la violazione discenda da fatto addebitabile ad altro e diverso soggetto obbligato e non discenda dalla omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore di lavoro.

La patente a punti della Sicurezza

Al fine della continua verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi agli obblighi, anche a contenuto formativo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il decreto correttivo introduce, inizialmente solo per il settore edile, lo strumento della “**patente a punti**”. Alle imprese sarà attribuito un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, che sarà soggetto a progressive decurtazioni in caso di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui il punteggio sia azzerato, l'impresa o il lavoratore autonomo non potranno svolgere attività nel settore edile.

FISCALE

RINVIATO IL CLICK DAY PER I RIMBORSI IRAP.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, rende noto che è in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone il **rinvio** della data di attivazione della procedura per la presentazione delle **istanze di rimborso** riguardante le imposte sul reddito corrispondenti al 10% dell'Irap versata negli anni dal 2004 al 2007, attualmente fissata al 14 settembre 2009.

La proroga si rende necessaria per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso, fra cui si segnala la possibile discriminazione dovuta alla carenza dei fondi.

COMUNICAZIONE UNICA REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal 1° ottobre 2009 diventerà operativa, e obbligatoria, la **Comunicazione Unica** al registro delle imprese **per l'avvio dell'attività**, che assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Si ricorda, inoltre, che la nuova procedura, per poter essere utilizzata dalle imprese artigiane, richiede l'intesa con le singole regioni: in assenza, operano le disposizioni vigenti nelle singole regioni.

La procedura può essere effettuata in via telematica presso i siti *internet* delle Camere di Commercio: in particolare presso il sito www.registroimprese.it sono disponibili gli applicativi per poter effettuare tale comunicazione, corredati delle istruzioni tecniche necessarie.

Alle imprese che presentano la Comunicazione Unica, è richiesta, come indirizzo elettronico, una casella PEC: in assenza, viene assegnata dalla Camera di Commercio senza spese per l'impresa. Tale casella sarà utilizzata dalle Amministrazioni per comunicare gli esiti della registrazione. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:

- a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72;
- b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail;
- d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.44, co.8, del D.L. n.269/03;
- e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps;
- g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

La Comunicazione Unica rende non più necessarie l'iscrizione all'Inps per le imprese che impiegano lavoratori dipendenti (mod. DM68) e all'Inail (mod. LO Premi).

IN ARRIVO 900.000 RIMBORSI FISCALI: ATTENZIONE ALLE TRUFFE.

I rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate erogati in questi giorni sono relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche fino all'anno 2007.

I rimborsi, come di consueto, saranno accreditati sul conto corrente comunicato dall'interessato, o in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, tramite esibizione del modulo in corso di spedizione al domicilio dei beneficiari, oppure con vaglia cambiario della Banca d'Italia.

Si consiglia, per una più rapida e sicura erogazione dei rimborsi fiscali, la modalità di accredito sul conto corrente, comunicando all'Agenzia delle Entrate le proprie coordinate (Codice Iban) del proprio conto corrente esclusivamente presso un ufficio o in via telematica.

Si ricorda, infatti, che in nessun caso l'Agenzia richiede ai contribuenti le coordinate bancarie o altri dati sensibili via e-mail e invita a prestare particolare attenzione ai tentativi di truffe. Si sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l'invio ai contribuenti di messaggi e-mail falsamente attribuiti all'Agenzia delle Entrate (contraffazione del logo e del dominio) con i quali si chiedono le coordinate bancarie al fine di erogare presunti rimborsi.

ADEMPIMENTI

PRIVACY: CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA.

Il Garante della *privacy*, con la *newsletter* n.325 del 25 giugno 2009, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla tutela della *privacy* nella consegna delle buste paga ai lavoratori. In particolare, i cedolini dello stipendio devono essere **consegnati spillati o in busta chiusa** e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza.

Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la *privacy* dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

Ricordiamo inoltre che i datori di lavoro possono utilizzare per la consegna del cedolino paga, oltre alla consueta modalità della consegna su supporto cartaceo, la trasmissione telematica, mediante *file* allegato ad apposito messaggio di posta elettronica.

Per poter utilizzare tale modalità, il datore di lavoro deve:

- 1) effettuare la trasmissione mediante un servizio di posta certificata;
- 2) mettere a disposizione idonee tecnologie per la ricezione e la stampa del cedolino, sostenendone i costi.

Per ragioni di riservatezza e rispetto della *privacy*, in quanto il cedolino paga contiene dati sensibili, l'indirizzo di posta elettronica deve essere intestato al lavoratore e provvisto di *password* personale. Pertanto non risultano essere conformi alle disposizioni del Ministero le caselle di posta elettronica generiche legate all'ufficio (es. *formazione@.....* o *ufficioacquisti@.....*) ancorché utilizzate da un unico lavoratore.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI LEGALI

Il giorno 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi comunitari.

Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l'art.42, che prevede alcune modifiche agli artt.2250 e 2630 del codice civile.

In particolare, sono stati introdotti:

- l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito *web*;
- l'erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all'articolo 2630 del codice civile;
- la facoltà di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° SETTEMBRE 2009 AL 30 SETTEMBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° settembre 2009 al 30 settembre 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Martedì 15 settembre

▪ **Inail domande di accentramento**

Termine per presentare la domanda di autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative INAIL, per le aziende dislocate sul territorio nazionale.

Mercoledì 16 settembre

▪ **IVA - versamento**

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile.

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Conguaglio 730 versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese di **agosto** ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale ed hanno optato per la rateizzazione del debito risultante dal modello 730.

- **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

- **Contributi inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al **primo trimestre 2009**.

Domenica 20 settembre

- **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

venerdì 25 settembre

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Mercoledì 30 settembre

- **DM 10/2 – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- **EMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al mese precedente.

- **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **2° trimestre 2009**.